



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 21 Data: 30/05/2023

OGGETTO: RECEPIMENTO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE 15/R/RIF DEL 18/01/2022 PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Il giorno trenta maggio duemilaventitre, alle ore 21:25 si riunisce il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gugliotti Giuseppe	Presidenza	Presente
Melaccio Sara	Consigliere	Presente
Pacini Roberta	Consigliere	Presente
Pierini Marco	Consigliere	Presente
Stylianou Sophia	Consigliere	Presente
Signorini Serena	Consigliere	Presente
Guerrini Michela	Consigliere	Assente Giustificato
Fanti Massimiliano	Consigliere	Presente
Bonucci Roberto	Consigliere	Presente
Ballerini Michele	Consigliere	Presente

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Ballerini, Fanti e Stylianou.

Sono presenti gli assessori esterni: Donati, Parrini, Zalaffi e Verzulli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

CONSIDERATA la Delibera del 18 GENNAIO 2022 n.15/2022/R/RIF con cui ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) - ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1 - di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che hanno unificato le due prevalenti forme di prelievo IMU e TASI facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ...";

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti (DIRETTIVA UE 2018/151 e Direttiva UE 2018/852) che ha apportato modifiche al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (cd. TUA TESTO UNICO dell'AMBIENTE), prevedendo in particolare una nuova definizione di rifiuti urbani e speciali, l'eliminazione della categoria dei rifiuti urbani assimilati, la facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico, l'eliminazione della quota variabile in caso di uscita dal gestore pubblico, l'esclusione dei rifiuti della produzione e dei rifiuti agricoli dalla categoria dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 691 della legge 147/2013 che prevede che i comuni in deroga all'art. 52 del D. Lgs 446/1997 possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, l'accertamento e la riscossione del tributo ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/05/2022 l'affidamento a Sei Toscana è stato ulteriormente prorogato per gli anni 2022-2023;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO lo spostamento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il triennio 2023-2025 in base alla "Legge di bilancio 2023" n. 197 del 22 dicembre 2022;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies- del D.L. 228/2021 ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo

periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.

VISTO l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli Enti locali come da Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023.

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliere n. 33 del 30/06/2021 e s.m.i.;

DATO ATTO che dalla approvazione ad oggi sono intercorsi alcuni provvedimenti che rendono necessario un adeguamento normativo del vigente regolamento;

RICHIAMATA in particolare la legge 205/2017 comma da 527 a 530 che istituisce l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con compiti anche in materia di aggiornamento del metodo tariffario e di definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio e di definizione della qualità dei servizi;

DATO ATTO che ARERA dal 2020 ad oggi ha posto in essere una intensa attività provvedimentale, tra cui spiccano i seguenti provvedimenti:

la Deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 di aggiornamento del metodo tariffario;

la Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 in materia di TRASPARENZA;

la Deliberazione n. 15 del 18/01/2022 in termine di definizione della qualità dei servizi.

VISTO in particolare il nuovo testo unico sulla qualità contrattuale (TQRIF) approvato con la sopracitata delibera n. 15/2022 che introduce dal 2023 nuovi obblighi sia per gli uffici tributi che per i gestori del servizio rifiuti: dichiarazione TARI da presentare entro 90 giorni, obbligo di attivazione di un numero verde gratuito per i contribuenti, garantire almeno una modalità di pagamento gratuita, garantire un tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, garantire il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio gratis, intervenire entro un tempo determinato in caso di segnalazione di disservizi eccetera;

VISTA la legge 05 agosto 2022 n. 118 che ha ridotto da cinque a due anni il periodo di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che intendono usufruire dell’esonero della parte variabile della tariffa ed ha soppresso la parte della disposizione vigente ove si fa salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

DATO ATTO pertanto che la richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta per le utenze non domestiche diventa vincolante per due anni;

RITENUTO pertanto opportuno – onde recepire gli adeguamenti imposti dalle norme sopra richiamate - modificare il vigente il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) come da testo evidenziato in allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto-Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTI gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON n. 8 VOTI favorevoli, n. 0 astenuti e n.1 contrari (Fanti), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) DI CONSIDERARE LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO;
- 2) DI MODIFICARE ED INTEGRARE il "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)" come da testo evidenziato nell'allegato al presente atto;
- 3) DI APPROVARE PERTANTO il testo novellato del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) come formulato nell'allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023;
- 5) DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;
- 6) Di dare atto che il nuovo testo regolamentare, alla luce dell'attuale modifica, è quello allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
- 7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI

OGGETTO: RECEPIMENTO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE 15/R/RIF DEL 18/01/2022 PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Parere	Esito	Motivo	Data
Parere Tecnico	Favorevole		16/05/2023
Parere Contabile	Favorevole		16/05/2023

Dati relativi alla seduta

Seduta del Deliberazione n.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente
Gugliotti Giuseppe

Il segretario comunale
Frallicciardi Luigi

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);

Il segretario comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.